

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 12.05.2005, n. 7:
Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 08 del 22 dicembre 2004 concernente: "Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per il focolaio insorto nella Az. U.S.L. di Lanciano - Vasto, dicembre 2004"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 8 del 22.12.2004;
 2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle AUSL dell'Abruzzo, ai N.A.S. Carabinieri di Pescara;
 3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.A. .
- L'Aquila 12.05.2005

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ
 ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 07.03.2005, n. DI3/29:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "La Selva" - Comune di Paglieta (CH), in favore della Ditta SMI s.r.l. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta SI SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via A. Bafile n.14 - Comune di Vasto (CH); è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "La Selva" del Comune di Paglieta (CH) individuata in Catasto al foglio 1 particelle nn. 51-53-54-55 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predet-